

Tribunale di Frosinone, C – Decreto n. 126.2022

Presidente: Sordi

Estensore: Petteruti

PROCEDURE CONCORSUALI – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – IMPRENDITORE AGRICOLO – RIPARTO ONERE DELLA PROVA

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza distingue in modo netto la figura dell'imprenditore agricolo, assoggettato alle procedure di sovraindebitamento, da quella dell'imprenditore commerciale, assoggettato alla liquidazione commerciale, per cui le rispettive qualifiche rappresentano uno dei fatti costitutivi della domanda. Di conseguenza, nell'ambito del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, l'onere di fornire la prova dell'esistenza della qualifica di imprenditore commerciale grava sempre sul ricorrente. Solo una volta fornita questa prova grava sul debitore che abbia eccepito di essere imprenditore agricolo l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per ricondurre nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c. l'attività commerciale svolta.